REGOLAMENTO (CEE) N. 369/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa gli importi compensativi per i prodotti del settore delle uova, diversi dalle uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato [2],

visto il regolamento (CEE) n. 237/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore delle uova [3], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi applicabili sino al 31 luglio 1973 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 360/73 [4] ; che gli importi compensativi applicabili nello stesso periodo per gli altri prodotti del settore delle uova devono essere derivati dall'importo compensativo applicabile alle uova in guscio diverse dalle uova da cova a mezzo dei coefficienti fissati dal regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1005/68 [6] ;

considerando che gli importi compensativi applicabili all'ovoalbumina e la lattoalbumina devono essere derivati dallo stesso importo compensative a mezzo dei coefficienti fissati dal regolamento n. 201/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967 [7], relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 170/67/CEE che concerne un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili sino al 31 luglio 1973 negli scambi reciproci tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono fissati in allegato per i prodotti del settore delle uova, diversi dalle uova in guscio, come pure per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 9.
(4) Vedasi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.
(6) GU n. L 171 del 20. 7. 1968, pag. 10.
(7) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2836/67.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4	5
		u.c./100 kg	u.c./100 kg	u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:			
	I. atti ad usi alimentari:			
	a) Uova sgusciate:			
	1. essiccate	3,6277	19,5930	38,5764
	2. altre	0,9925	5,3604	10,5539
	b) Giallo d'uova:			
	1. liquido	1,7454	9,4268	18,5603
	2. congelato	1,8652	10,0738	19,8341
	3. essiccato	3,6791	19,8703	39,1233
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine:			
	A. Albumine:			
	II. Altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):			
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina:			
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)	3,3711	18,2067	35,8469
	2. altre	0,4706	2,5416	5,0040